

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXLVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 7 MARZO 1958

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
RAPELLI: Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali. (1327) . . . . .	1603
PRESIDENTE . . . . .	1603, 1604, 1606, 1607 1608, 1609, 1610, 1611
GITTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1603, 1604, 1605 1607, 1608, 1610
PENAZZATO . . . . .	1604, 1606, 1607, 1611
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1604, 1605 1606, 1607, 1609, 1610
ROBERTI . . . . .	1604, 1605, 1606, 1610, 1611
CALVI . . . . .	1604
ZACCAGNINI . . . . .	1605, 1607, 1610
DE MARZI FERNANDO . . . . .	1605
RAPELLI . . . . .	1605, 1606, 1607
CREMASCHI . . . . .	1605, 1607, 1609
DI MAURO . . . . .	1606, 1607, 1608 1609, 1610, 1611
BETTOLI . . . . .	1607
RUBINACCI . . . . .	1608, 1609
SABATINI . . . . .	1609
SCARPA . . . . .	1610
MAZZA, <i>Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	1611

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rapelli: **Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali. (1327).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Rapelli: « Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte Confederazioni sindacali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gitti, relatore.

GITTI, *Relatore*. Sarò estremamente breve. Come gli onorevoli colleghi hanno visto, in seno al Comitato ristretto, tenuto conto della discussione precedentemente svolta, si è concordato un nuovo testo di questa proposta di legge, nuovo testo che, in fondo, mira a presentare il problema sotto un altro aspetto. Sono stati, cioè, eliminati quelli che erano gli oneri a carico dell'ufficio stralcio e, anziché parlare di riscatto, si dà la possibilità di regolarizzare la posizione assicurativa, da parte degli ex dipendenti confederali, per il periodo che va dal 1926 (data del riconoscimento giuridico delle confederazioni) al 1939.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta si era detto che dal 1939 in avanti c'è stata la possibilità di regolarizzare le posizioni assicurative in seguito ad una disposizione riguardante tutti quei lavoratori che superavano le 800 lire di stipendio mensile.

Dico subito che, all'articolo 1 del nuovo testo, propongo che la data del 1° luglio 1943

La seduta comincia alle 9,40.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

sia sostituita con quella del 31 luglio 1943, che, in fondo, acqueta ugualmente la preoccupazione degli interessati perché dà la possibilità, a coloro che erano in servizio al 25 luglio, di ricostruire la loro posizione. Infatti, anche se costoro si sono immediatamente allontanati dalle confederazioni il 25 luglio, o hanno cominciato a prestare da quella data la loro attività in qualche altro istituto, nel periodo sopra contemplato essi si trovavano in servizio presso le confederazioni.

Come i colleghi vedono, nel nuovo testo è data poi la possibilità, a tutti coloro che attualmente si trovano soggetti all'assicurazione obbligatoria, di regolarizzare la loro posizione.

Qui si è tenuto conto di quanto venne già affermato in Commissione, che cioè si doveva compiere un atto che andasse incontro a coloro i quali son venuti a trovarsi in una situazione di disagio e che comunque hanno subito un danno dallo scioglimento delle confederazioni. Pertanto, si è aggiunta la possibilità di regolarizzazione della posizione assicurativa a favore di coloro che eventualmente si son trovati disoccupati a seguito dello scioglimento delle confederazioni.

Negli altri articoli del nuovo testo vengono stabiliti le modalità, i requisiti per poter dar luogo all'operazione di regolarizzazione, il periodo che deve intercorrere, i documenti che devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio e che vanno allegati alla domanda di regolarizzazione.

Infine, all'articolo 5, si stabilisce che, agli effetti del requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione per invalidità o della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, si considera parentesi neutra il periodo intercorrente tra l'ultimo mese di servizio coperto di assicurazione con la regolarizzazione prevista dalla presente legge e la data della regolarizzazione medesima. In tal modo, si dà a tutti la possibilità di regolarizzare questo periodo.

Non ho altro da aggiungere. Eventuali chiarimenti potrò dare in sede di discussione degli articoli di questo nuovo testo. Ripeto che la data 1° luglio 1943 va sostituita dalla data 31 luglio 1943.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1

« Per tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri enti sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che si trovano in

servizio al 31 luglio 1943 e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o fondi speciali o trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione stessa, ovvero siano disoccupati è ammessa la regolarizzazione della inserzione nella assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti per i periodi di servizio scoperti di assicurazione prestati presso le ditte, organizzazioni ed enti successivamente alla data del loro riconoscimento giuridico ».

PENAZZATO. Nel vecchio testo, all'articolo 1, era prevista la regolarizzazione relativamente ai servizi prestati presso enti successivamente assorbiti dalle confederazioni. Mi pare che questa disposizione dovrebbe essere mantenuta, perché altrimenti, non dico fra 15 giorni, ma fra qualche mese ci troveremo di fronte ad un'altra proposta di legge per regolarizzare la posizione — ad esempio — degli ex dipendenti del patronato e dell'assistenza, che vennero poi assorbiti dalle confederazioni.

GITTI, *Relatore*. È implicito però, perché qui si parla di tutti gli enti disciolti.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senza apportare alcuna modifica, possiamo far mettere a verbale che questa è l'interpretazione che deve darsi.

ROBERTI. Vorrei qualche chiarimento in merito alla portata di un inciso contenuto nell'articolo 1, inciso del quale propongo anzi la soppressione, là dove, dopo la data 31 luglio 1943, si stabilisce come requisito « che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o di fondi speciali o ai trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione stessa, ovvero siano disoccupati ».

Qui non si tratta di iscriversi all'assicurazione generale obbligatoria. È chiaro che per l'iscrizione a tale assicurazione si richiedono determinati requisiti, tra i quali l'essere lavoratori dipendenti. Costoro, invece, si trovano già nella condizione di pensionati, cioè sono cittadini che non possono più avere quei requisiti. Quindi, l'accertamento dei requisiti si deve riferire a quel periodo, non ad oggi.

CALVI. Vorrei far presente come l'articolo 1 parla di coloro che erano in servizio. Non so se questa dizione comprenda anche

coloro che si trovavano sotto le armi, a causa della guerra in corso.

ROBERTI. Sì, perché quella condizione era regolata da rapporti di lavoro.

ZACCAGNINI. Vorrei far notare che con la proposta del collega Roberti verrebbero a beneficiare della legge non soltanto i lavoratori subordinati ma anche quelli autonomi, come per esempio, industriali o comunque datori di lavoro. Che si permetta il riscatto a persone che si trovano in queste condizioni non mi pare che sia giusto. Sono d'accordo circa l'opportunità di oviare all'inconveniente che l'onorevole Roberti ha fatto presente, ma verremmo ad immettere nel sistema previdenziale categorie che fino ad oggi abbiamo sempre escluso. Difatti sino ad oggi abbiamo provveduto ad assicurare contro le vecchiaia tutti i lavoratori dipendenti e qualche categoria di lavoratori autonomi, ma non i datori di lavoro, che non entrano nel sistema della previdenza sociale. Questo concetto va tenuto fermo anche nell'applicazione di questa legge e, quindi, penso che si potrebbe modificare questo inciso in modo da chiarire questo concetto.

DE MARZI FERNANDO. Il fine dell'articolo 1 è quello di dare la pensione a chi ha svolto un'attività economica subordinata. Però, prevedendo che possano beneficiare della presente legge soltanto gli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali che abbiano i requisiti per essere pensionati, potrebbe darsi il caso che noi diamo la pensione a un tale che è oggi direttore di banca o di un grande istituto industriale, mentre non diamo la pensione ad un ex dipendente che ha aperto un negozietto di rivendita di tessuti, una bottega da barbiere in un piccolo paese, o che sia — per esempio — venditore ambulante. Si arriva così al pericolo di escludere forse coloro che potrebbero avere maggior bisogno, data l'attuale loro condizione economica.

GITTI, *Relatore*. Il requisito che è stato qui stabilito è stato oggetto di discussione anche durante la stesura del nuovo testo che vi abbiamo proposto. Mi pare che fondamentale vi sia da chiarire che l'inconveniente prospettato dai colleghi Roberti e De Marzi non può verificarsi, perché è naturale che, se noi diamo a costoro (a chi oggi si trova nella condizione voluta dalla legge per usufruire del trattamento di pensione) la possibilità di ricostruirsi la posizione assicurativa, è evidente che potranno giovare di tale possibilità indipendentemente dalle loro attuali condizioni economiche.

ROBERTI. Così facendo veniamo ad introdurre un principio nuovo in materia assicurativa, poiché escludiamo dal trattamento pensionistico coloro che pur avendo avuto a suo tempo i requisiti necessari per il godimento della pensione siano stati in seguito costretti dalle vicende della vita ad effettuare una attività lavorativa autonoma. Il voler corrispondere la pensione soltanto a coloro che continuano ad avere i requisiti di lavoratore subordinato è un principio pericoloso che potrebbe consentire di togliere la pensione a quei pensionati che vogliono dedicarsi ad una qualsiasi attività lavorativa non subordinata.

Proporrei, pertanto, la soppressione di questa norma anche perché in pratica diventerebbe molto difficile, se non impossibile, applicarla.

RAPELLI. Mi pare che gli onorevoli De Marzi e Roberti abbiano ragione. Qui si introduce un principio nuovo, perché ad un certo momento si fa perdere il diritto di versare i contributi assicurativi, a chi già aveva questo diritto. Si deve tener presente che qualcuno degli ex confederali può essersi venuto a trovare nella necessità, per poter sopravvivere, di arrangiarsi con qualsiasi attività lavorativa non subordinata e noi ora vorremmo stabilire che ciò facendo è venuto a perdere la qualifica di lavoratore dipendente che ha avuto per molti anni, e con essa la possibilità di percepire un trattamento di pensione.

Ha ragione allora l'onorevole Marzi quando dice che si escludono i più poveri e si consente, per esempio, al direttore generale della Fiat di percepire la pensione. Qui, in questa maniera, vengono colpiti i più disgraziati, coloro che non avendo potuto trovare un impiego subordinato si sono dovuti arrangiare lavorando in proprio, mentre non vengono colpiti coloro che hanno potuto trovare una sistemazione adeguata oltretutto sicura.

CREMASCHI. Desidero fare rilevare un particolare: noi abbiamo varato una legge per i perseguitati politici ai quali si è data la possibilità di poter ottenere la integrazione degli anni trascorsi in carcere o al confino o all'estero come emigranti, sempre che avessero una posizione assicurativa precedentemente al loro abbandono del posto di lavoro.

Propongo pertanto di includere, all'articolo 1, anche coloro che avevano una posizione assicurativa precedentemente all'abbandono del posto di lavoro.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io credo che la discussione sia stata impostata al di fuori

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

del problema concreto che la proposta di legge vuole affrontare e risolvere.

Premetto che il Governo intende mantenere questo testo e lo affermo chiaramente ad evitare equivoci e dubbi.

ROBERTI. Onorevole Sottosegretario, fino a prova contraria le leggi le facciamo noi e non il Governo!

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le leggi le fa il Parlamento, la cui funzione non viene affatto contestata, ma io ho il diritto di dire che il Governo su questo testo rimane fermo e ne spiego le ragioni.

Innanzitutto non si tratta di un provvedimento che fissa dei principi generali nuovi in materia di assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia. Vi prego di inquadrare la questione con riferimento al titolo del provvedimento. Il titolo dice già che si tratta di una determinata situazione particolare che va risolta con norme di carattere straordinario e non di un diritto che debba essere riconosciuto e tutelato secondo le norme generali vigenti in materia. Poiché un certo numero di lavoratori sono venuti a trovarsi in una certa situazione a causa di un decreto che scioglieva le organizzazioni nelle quali erano inquadrati, noi vogliamo fare qualche cosa a favore di questi lavoratori, ma fare qualche cosa sul piano umano, senza rifarci ai principi generali, che non consentirebbero un intervento del genere, per non creare precedenti ingiustificati oltreché pericolosi.

In secondo luogo faccio osservare che la legislazione vigente stabilisce che i contributi omessi sono prescritti, cioè non possono essere recuperati ed accreditati al lavoratore, quando sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui ogni singolo contributo doveva essere versato. Sul piano giuridico dovremmo, quindi, dire che per gli ex confederali non vi è più nulla da fare: noi invece vogliamo consentire a questi lavoratori la possibilità di costituirsi una posizione assicurativa, acquisendo gli stessi diritti degli altri lavoratori. Ma ciò, ripeto, soltanto sul piano umano, perché noi riteniamo valido questo motivo e sentiamo così tanto la eccezionalità di questo provvedimento che non possiamo rinunciare in alcun modo alla norma in discussione.

Vi prego di considerare che non modifichiamo niente, perché la legge precedente rimane nella sua pienezza e questa che facciamo è invece una norma particolare per questo ristretto campo degli ex confederali.

Per quanto riguarda la data, il Governo preferirebbe quella dello scioglimento, ma

poiché è stato fatto presente che dopo il 25 luglio, oltre una evacuazione volontaria, vi sono stati degli allontanamenti coatti, il Governo accetta la data del 31 luglio 1943.

RAPELLI. Io credo che il problema sarebbe totalmente risolto prescrivendo il possesso dei requisiti previsti per l'assicurazione generale obbligatoria o per quella volontaria. Altrimenti, verrebbero ad essere colpiti i lavoratori più disgraziati. Io so di molti che si sono adattati a fare i piazzisti di infimo grado e vanno a vendere le saponette con la valigetta. Ora, proprio mentre cerchiamo di venire incontro alle categorie dei lavoratori autonomi, alcune delle quali hanno già avuto la pensione, detteremmo qui una disposizione restrittiva che mi pare ingiusta. Propongo pertanto di aggiungere alle parole « all'assicurazione generale obbligatoria » le parole « o volontaria ».

DI MAURO. Io sono contrario a questo emendamento che va contro i principi generali attualmente vigenti in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 sino alle parole « assicurazione generale obbligatoria ».

(È approvato).

L'onorevole Rapelli propone di aggiungere alle parole « l'assicurazione generale obbligatoria » le parole « o volontaria ». Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

ROBERTI. Bisognerebbe considerare anche i deceduti.

PRESIDENTE. La prego di presentare un apposito articolo o emendamento.

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1.

(È approvata).

L'onorevole Penazzato propone di aggiungere alla fine dell'articolo le parole seguenti: « nonché, per la stessa decorrenza, per i periodi prestati al servizio di organizzazioni o enti che furono assorbiti da quelli sopra considerati ».

DI MAURO. In questo modo si compensano coloro che tradirono le organizzazioni di origine passando alle organizzazioni fasciste.

PENAZZATO. Nessun tradimento! Si tratta della gente più innocua del mondo.

DI MAURO. Comunque, se allarghiamo ulteriormente le maglie della legge, questa non passerà.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

BETTOLI. Mi domando come si potrà applicare una norma del genere.

RAPELLI. Onorevoli colleghi, vorrei precisare che quando avvenne lo scioglimento delle organizzazioni sindacali, questi patronati furono fatti salvi ed incorporati in un patronato nazionale che risale al 1926. Si tratta di poche decine di persone, soprattutto di tecnici dei quali potrei fare persino i nomi.

PENAZZATO. Il numero è superiore...

DI MAURO. Io non posso che essere contrario anche se le cose stanno come afferma l'onorevole Rapelli, perché noi in questo modo andiamo a dare un premio proprio a coloro che hanno tradito in definitiva le organizzazioni sindacali cui appartennero.

PENAZZATO. Noi non possiamo che reagire vibratamente contro questa ingiusta affermazione che suona offesa non solamente a questi lavoratori ma anche a coloro che sostengono la loro causa. Si tratta di gente che ha sempre lavorato in posizioni modeste per le quali non è pensabile minimamente che siano immeritevoli del trattamento che noi proponiamo.

DI MAURO. Però non siete stati così generosi in altre circostanze. Perché non siete altrettanto generosi quando discutiamo le leggi di carattere sociale?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Penazzato.

(È approvato).

L'onorevole Zaccagnini ha presentato un articolo 1-bis del seguente tenore:

« La regolarizzazione della iscrizione prevista dal precedente articolo è consentita anche a favore dei superstiti dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali che siano deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ZACCAGNINI. Poiché ritengo giusta l'osservazione del collega Roberti ho voluto presentare questo articolo aggiuntivo con il quale si consente l'acquisizione del diritto a pensione anche ai superstiti di coloro che sono morti o potrebbero morire prima dell'entrata in vigore della legge. Ritengo che questa norma risponda a criteri, oltretutto umani, soprattutto di giustizia, per cui ne raccomando vivamente l'approvazione.

GITTI, *Relatore*. Concordo pienamente con quanto detto dal collega Zaccagnini e mi associo a lui nel chiedere alla Commissione l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-bis dell'onorevole Zaccagnini sul quale il Governo e il relatore sono d'accordo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« La regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura dei lavoratori interessati, dei contributi base calcolati sul valore massimo e vigenti, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, nei periodi cui si riferisce la regolarizzazione stessa ».

DI MAURO. Vorrei alcuni chiarimenti, perché pagando il contributo sulla base vigente a suo tempo chi, in definitiva, viene a pagare la differenza in conseguenza della svalutazione della moneta? Secondo le tabelle originarie era previsto il versamento di un contributo, però rivalutato, che teneva conto della sopravvenuta svalutazione della moneta. Io desidero sapere dal Governo chi paga questa differenza.

CREMASCHI. La stessa osservazione desidero fare anch'io non solo per il contributo base, ma anche per il contributo integrativo. Vedo, infatti, che in questo articolo 2 si parla del versamento dei contributi base e non si fa parola alcuna dei contributi integrativi, mentre, invece, il trattamento di pensione che dovrà esser fatto a seguito della legge n. 218 dev'essere comprensivo anche dei contributi integrativi.

Noi sappiamo che il contributo base è la somma più piccola, anche se rivalutata secondo le leggi in vigore. Ma il contributo integrativo, di cui in questo testo non si parla, chi lo deve pagare? Oppure si intende che l'interessato verrà pensionato ugualmente anche se non ha versato il contributo integrativo, che è la base essenziale per l'adeguamento della pensione?

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Gli onorevoli colleghi già sanno che questo argomento è stato già oggetto di discussione e ci si è orientati verso un contributo base per mettere i versamenti di questi lavoratori alla pari di quelli degli altri lavoratori. In definitiva si tratta di un fondo di ripartizione che si proietta anche nel passato e rientra nel gioco della solidarietà sociale.

GITTI, *Relatore*. Vorrei aggiungere questo chiarimento in ordine a quella che è stata la

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

trasformazione della tabella primitiva. In sostanza, questa trasformazione è stata operata tenendo conto di tutto ciò che era emerso dalla discussione in precedenza fatta dal comitato ristretto, il quale si era orientato a stabilire per questi ex dipendenti delle associazioni sindacali un analogo trattamento a quello previsto dalla legge n. 633 del 1950 per i lavoratori che avevano, in quei tempi, più di 800 lire mensili di stipendio e questo per mettere tutti su uno stesso piano. Si può anche dire che partiti da questa premessa si sia un po' ecceduto nella precisazione dei requisiti necessari per godere di questi benefici tanto che perfino il titolo della legge è stato cambiato come ho detto all'inizio della seduta. Gli onorevoli colleghi comprenderanno che si è partiti dal criterio di non dare privilegi a nessuno, ma un uguale trattamento a tutti.

Naturalmente, il maggior onere che ne deriverà andrà a carico del fondo adeguamento pensioni. Questo è stato lo spirito con il quale il provvedimento è stato presentato.

DI MAURO. Nel comitato ristretto che si è riunito l'altra sera avevamo raggiunto una intesa di massima per quanto riguardava la questione dei contributi ed io avevo aderito nel senso che questi contributi, valutati nell'ordine di circa 600-900 milioni...

GITTI, *Relatore*. 600 milioni...

DI MAURO. ...anziché farli pagare all'ufficio stralcio, avrebbero dovuto essere versati direttamente dagli interessati. In tal modo, essi stessi avrebbero regolarizzato la loro posizione. Ora, il testo che è pervenuto al nostro esame non rispecchia affatto l'accordo che era stato raggiunto in quel comitato ristretto.

Su questa questione non possiamo assolutamente essere d'accordo. Noi siamo d'accordo con il Governo che debbano essere pagati i contributi base ai fini del calcolo della pensione, ma questi contributi, essendo pagati oggi, devono essere rivalutati in relazione alla svalutazione della moneta. Questa era l'intesa che avevamo raggiunto l'altro ieri: se ora si viene meno all'accordo raggiunto noi ci sentiamo liberi di assumere le nostre responsabilità.

PRESIDENTE. Il problema da risolvere è questo: se la quota a carico degli interessati debba limitarsi ai contributi base rivalutati secondo le disposizioni ricordate dal relatore o se questi contributi debbano essere rivalutati tenendo conto della svalutazione della moneta, secondo quanto asserisce l'onorevole Di Mauro.

DI MAURO. Se così non si facesse, il provvedimento dovrebbe essere rimesso alla Com-

missione finanze e tesoro, in quanto comporterebbe un onere a carico della previdenza sociale.

RUBINACCI. Noi dobbiamo mantenerci nel sistema della legge del 1952 sull'assicurazione di invalidità e vecchiaia. Non possiamo assolutamente uscire da quel binario.

Ora, il binario dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia è il seguente: il diritto alla pensione si acquista con il pagamento dei contributi base, in riferimento al periodo della propria occupazione. Vi è poi il fondo di adeguamento con la conseguente ripartizione. Il fondo a ripartizione significa che si paga oggi per coloro che hanno diritto alla pensione oggi stesso, e non già per se stessi. In altri termini, sono i lavoratori occupati, e per essi i datori di lavoro che occupano attualmente i lavoratori, a pagare un determinato contributo per fare in modo che la pensione erogata agli attuali pensionati sia più sostanziosa.

Io vorrei fare una questione di ordine pratico. Quando diciamo che bisogna regolarizzare la posizione amministrativa diciamo che ciascuno deve pagare il contributo per acquisire il diritto alla pensione. Questo contributo è graduale, pagato mediante marchette, facilmente individuabile per ogni periodo.

Ma qual'è il contributo di adeguamento che bisogna pagare per il passato? A parte il fatto che il contributo di adeguamento per il passato non è affatto necessario per godere della pensione, tale contributo è pagato dai datori di lavoro percentualmente sulle retribuzioni. Ora, noi possiamo sapere con esattezza l'importo di una determinata marca assicurativa per un determinato periodo, ma che cosa sappiamo sulla somma che, in base ad una percentuale, bisogna pagare su un determinato salario che oltre tutto non conosciamo nemmeno?

D'altra parte, per non voler inserire nel sistema questi ex confederali, noi verremmo a dare un duro colpo a tutto il sistema dell'assicurazione invalidità e vecchiaia: in altri termini, verremmo ad affermare il principio che, per avere diritto alla pensione, non basta aver pagato il contributo base, ma bisogna aver pagato anche il contributo di adeguamento, e questo domani potrebbe avere delle applicazioni pericolosissime, soprattutto in riferimento ai minimi pensionabili.

Infatti noi per i minimi pensionabili, praticamente che cosa facciamo? Portiamo, per esempio, a 10 mila lire una pensione di 6-7 mila lire. Ma se diciamo che per detta pensione occorre aver pagato anche il contributo di adeguamento, veniamo ad inficiare lo stes-

so principio del minimo, in quanto tale principio nasce esclusivamente dalla rigida applicazione del sistema di ripartizione. Sistema di ripartizione che non può consistere che in questo: pagamento attuale, da parte del mondo produttivo, di determinati contributi, che servono a rendere più adeguate le pensioni attuali e non quelle future.

D'altra parte, bisogna tener conto anche di questo: che quello che si riferisce al passato vale anche per l'avvenire. Che sappiamo noi quali saranno i contributi di adeguamento del 1965 o del 1970, allorché alcuni di questi ex confederali godranno della pensione? Come potremmo ammettere il principio che delle persone che godono della pensione, possano anche essere esposte a dover pagare un contributo di adeguamento?

Vorrei quindi che vi convinceste che l'unico punto da chiarire è questo: se ammettere questi ex confederali a godere della pensione della previdenza sociale. Se siamo d'accordo su questo, l'unica cosa che possiamo richiedere, come la richiediamo per la generalità dei lavoratori, è che sui loro conti individuali siano versati i contributi base, cioè sia adempiuto a quello che era obbligatorio al momento cui il pagamento si riferisce.

Sorgerà poi il problema di pagare, negli anni futuri, pensioni di una determinata misura, per ragioni sociali; ma è chiaro che si procederà come per la generalità dei pensionati. D'altra parte, il numero è così modesto nei confronti della gran massa dei pensionati (che quest'anno superano i 3 milioni e tra 4-5 anni arriveranno a 4 milioni) che effettivamente l'incidenza sul fondo di adeguamento di questo nuovo onere sarà pressoché trascurabile.

SABATINI. Concordo in gran parte con le idee espresse dall'onorevole Rubinacci. Vorrei fare però un'osservazione: bisogna stabilire uno stipendio di riferimento per i periodi passati.

RUBINACCI. È già indicato nella proposta: valori massimi.

DI MAURO. Vorrei fare alcune osservazioni a quanto ha detto l'onorevole Rubinacci.

Noi abbiamo, nel campo della previdenza sociale, un sistema misto: a capitalizzazione e a ripartizione. Appunto perché noi abbiamo questo sistema misto, dobbiamo preoccuparsi, allorché addossiamo alla previdenza sociale un certo numero di nuove pensioni, delle conseguenze nel sistema generale. Noi non possiamo limitarci a dire: si paga il contributo base e con questo si crea il diritto alla pensione. Infatti, per coloro che hanno pagato i

contributi base negli anni passati, la previdenza sociale ha proceduto alla capitalizzazione dei versamenti effettuati, e sulla base di questa capitalizzazione la previdenza sociale è in grado di pagare determinate pensioni ma se i contributi relativi agli anni trascorsi vengono versati oggi, la previdenza sociale che cosa capitalizza? Niente. In definitiva, l'onere viene a gravare sui contributi pagati dai lavoratori.

In sostanza, lo Stato concorre al fondo di adeguamento in una certa misura, e vi concorre anche per le vecchie pensioni. Io mi chiedo se non dovremmo in questa sede prevedere come dovrà essere pagato questo contributo dello Stato.

CREMASCHI. Il fondo adeguamento pensioni fu costituito per dare una integrazione ai minimi di pensione, a tale fondo concorrono tutti coloro che sono in attività di servizio.

Noi vediamo che in altri settori si verifica questo fatto: che gli anni — tanto per fare un esempio — trascorsi sotto le armi possono essere riscattati ai fini della pensione, pagando però integralmente tutti i contributi, e per di più rivalutabili. Pertanto io sono d'avviso che anche gli ex confederali debbano pagare integralmente tutti i contributi: quelli integrativi e quelli base, che concorrono a costituire la loro pensione. In altre parole, i contributi devono essere rivalutati.

RUBINACCI. Vorrei fornire un chiarimento. Il contributo al fondo di adeguamento è dovuto in relazione a un salario percepito. Se questi ex confederali, dall'epoca in cui è stato costituito il fondo di adeguamento hanno avuto comunque una occupazione, hanno già pagato; se invece sono stati disoccupati dal 1944 in poi, si vengono a trovare nelle stesse condizioni di coloro che, occupati fino al 1943, hanno versato gli stessi contributi che facciamo pagare agli ex confederali. Pertanto, il problema si risolve da solo: se sono stati occupati hanno già pagato il contributo, se non sono stati occupati si vengono a trovare nelle condizioni di tanti altri. Quindi il problema non esiste.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta il testo formulato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A questo punto il Governo propone un comma aggiuntivo, te-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

nendo conto del fatto che gli uffici stralcio hanno l'elencazione di coloro che si trovavano in servizio al momento dello scioglimento, ma non hanno l'elenco di coloro che erano in servizio precedentemente.

Il comma aggiuntivo è del seguente tenore:

« Gli ex dipendenti cessati dal servizio prima dello scioglimento o della liquidazione dell'organizzazione o dell'ente di appartenenza debbono presentare ai rispettivi uffici stralcio entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e a pena di decadenza dei diritti ad essi derivanti una documentazione idonea a comprovare la esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a suo tempo intercorso ».

GITTI. *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

*E approvato*).

SCARPA. Signor Presidente, sono costretto a far notare che la seduta in aula è iniziata e che noi, essendo interessati alla discussione, dobbiamo essere presenti in aula. Chiedo pertanto che la discussione della proposta di legge in esame sia rinviata alla prossima settimana come abbiamo fatto in altra occasione.

PRESIDENTE. I precedenti non sono a favore della sua richiesta, poiché per necessità i lavori della Commissione sono proseguiti in concomitanza con quelli dell'Assemblea, a meno che in aula non vi fossero state votazioni.

SCARPA. Quando abbiamo avanzato una tale richiesta, si è dovuto convenire che era indispensabile sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Mi permetto di obiettare che noi possiamo continuare ugualmente, se siamo d'accordo. Vi è solo un emendamento proposto dall'onorevole Bettoli. Poiché sugli altri articoli non vi sono emendamenti, penso che l'esame del provvedimento possa avvenire rapidamente.

DI MAURO. Osservo che molti nostri colleghi sono in aula per lo svolgimento delle loro interrogazioni. Se ella vuol precipitare le cose, noi ci metteremo a discutere articolo per articolo e perderemo così del tempo. La proposta di legge possiamo approvarla martedì prossimo. Non vedo la necessità dell'urgenza. Chiedo che la seduta sia sospesa.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io mi debbo assentare perché debbo rispondere alle interrogazioni.

ROBERTI. Se non si può proseguire, se i colleghi affermano che sono impediti, se il rappresentante del Governo deve assentarsi, si tolga la seduta.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è colpa del Governo se contemporaneamente si svolgono sedute alla Commissione lavoro del Senato, alla Commissione della Camera e in Assemblea sia alla Camera che al Senato alle quali il Ministero del lavoro è presente con tutti e tre i suoi rappresentanti.

ZACCAGNINI. Sul piano regolamentare la richiesta di sospendere la seduta, poiché si è iniziata la seduta in aula, è legittima. Vorrei però chiedere ai colleghi dell'altra parte se in via bonaria sono disposti a proseguire la seduta con l'esame delle altre due proposte di legge all'ordine del giorno.

ROBERTI. Faccio richiesta formale che la seduta sia sospesa. Qui mi pare che la situazione si stia svolgendo in questi termini: attraverso questa discussione praticamente si vuol giungere al risultato di far decadere la legge per la fine della legislatura che si prevede la prossima settimana, senza che nessuna delle parti politiche si assuma nei confronti di queste categorie la responsabilità di respingere la legge.

Ciò posto, per giungere a questo risultato si è fatta da parte dell'onorevole Di Mauro una richiesta formale, regolamentare. Si è detto che, essendo la seduta in aula incominciata, si deve sospendere la seduta in Commissione dal momento che alcuni colleghi sono impegnati in aula. Anch'io sono impegnato in aula per le interrogazioni sulla situazione dell'industria di Pozzuoli.

Quindi, se si ritiene di proseguire la seduta secondo l'ordine del giorno stabilito, si prosegua pure, se tutti siamo d'accordo; se si ritiene, viceversa, di doversi richiamare al regolamento solo per una proposta di legge, allora si sospenda la seduta. Anche un solo deputato ha il diritto tassativo di richiedere l'applicazione del regolamento.

I colleghi della sinistra, chiedendo a questo punto della discussione l'applicazione del regolamento, esercitano un loro diritto; ma allora si sospenda la seduta e si vada in aula tutti.

DI MAURO. Noi ci siamo appellati al regolamento perché nella votazione dei successivi articoli di questa proposta di legge vi sono delle divergenze: evidentemente noi non possiamo partire da una posizione di difficoltà in quanto alcuni nostri colleghi sono impegnati in aula.



---

LEGISLATURA II - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

---

Un'altra cosa è invece discutere le altre proposte di legge all'ordine del giorno sulla quale tutti siamo d'accordo, di modo che per queste la seduta può continuare senza pregiudizio di alcuno.

PRESIDENTE. Desidero domandare a tutti i commissari se sono favorevoli a proseguire la seduta con l'esame delle altre due proposte di legge. Se ci sono tuttavia delle riserve, anche da parte di un solo deputato, sospenderò la seduta.

PENAZZATO. Propongo che si discutano le altre due proposte all'ordine del giorno con l'impegno di riprendere l'esame della proposta di legge sospesa subito dopo, non appena, cioè, i colleghi avranno assolto i loro impegni in aula.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Desidero rilevare all'onorevole Roberti, il quale ha affermato che nessuno vuole assumere la responsabilità di respingere la proposta di legge in esame, che praticamente egli assume per sé e per il suo partito la responsabilità della non approvazione di altri provvedimenti che investono il settore sanitario e che non sono affatto responsabili di questa polemica.

ROBERTI. Non sono questi i termini in cui si può porre la questione.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ho voluto che risultasse dal verbale la mia situazione, che è incresciosa.

DI MAURO. Vorrei chiedere all'onorevole Roberti se è d'accordo di convocare la Commissione nel pomeriggio per l'approvazione delle altre due proposte di legge all'ordine del giorno.

ROBERTI. Se si convoca la Commissione per il pomeriggio, si dovrà proseguire l'esame dell'ordine del giorno e quindi discutere prima la proposta di legge relativa agli ex confederali.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI